

(Schema di)

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' DA PARTE DEI SOGGETTI
IN STATO DI DETENZIONE PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI SAN GIMIGNANO

LE PARTI

Dott. Andrea Marrucci nato a ildomiciliato per la carica in San Gimignano, Piazza Duomo n. ... il quale interviene non in proprio ma nella qualità di SINDACO Pro-tempore pertanto in nome e per conto del Comune di San Gimignano, Codice Fiscale:....., con sede a San Gimignano in Piazza Duomo n. 2;

E

Dott. Giuseppe Renna nato a... il.....domiciliato per la carica in San Gimignano, loc. Ranza n. 20 che interviene in questo atto ed agisce quale Direttore della Casa di Reclusione di San Gimignano del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Codice Fiscale e Partita IVA:.....con sede legale e domicilio fiscale in San Gimignano, loc. Ranza n. 20;

E

Dott.ssa Laura Caglieri nata a il.....che interviene in questo atto ed agisce quale Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale EsternaCodice Fiscale.con sede legale e domicilio fiscale in Siena via.....

PREMESSO

che l'art. 1 del DPR 230/2000 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà recita che *il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*";

che l'art. 68 comma 6, del sopra citato decreto prevede che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;

che l'art. 21 comma 4 ter della L. 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, così come modificato dalla legge n. 94 del 2013, prevede che *"I detenuti e gli internati di norma possano essere assegnati a prestare la loro attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso la Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi (...)"*

PREMESSO ALTRESI'

che il mandato istituzionale che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è

finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura cautelare in carcere per garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva, in applicazione dello spirito dell'art. 27 della Costituzione Italiana secondo il quale il trattamento rieducativo dei soggetti ridotti *in vinculis* deve tendere alla "rieducazione degli stessi";

che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali e i comuni.

DATO ATTO

che la Direzione della C.R. di San Gimignano e il Comune di San Gimignano, in un'ottica di collaborazione sinergica finalizzata al perseguimento dei medesimi obiettivi, si propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta;

che il Comune di San Gimignano, per il conseguimento di tali finalità intende sostenere l'attuazione della legge n. 354/1975 e specificatamente l'attuazione dell'art. 20 ter di tale fonte normativa, che prevede l'impiego di persone detenute in attività volontarie e gratuite di pubblica utilità e dell'art. 48 della medesima legge, che regola il regime di semilibertà per effetto del quale al detenuto è concesso di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività utili al reinserimento sociale;

che il Comune di San Gimignano verificherà la necessità di emettere una Delibera di Giunta che eventualmente vada a integrare eventuali precedenti Delibere sui lavori di pubblica utilità, per far fronte alle eventuali spese da sostenere;

che il Comune di San Gimignano, avendo aderito all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) promuove i lavori di pubblica utilità anche in esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto fra ANCI e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 20.06.2012;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di San Gimignano mette a disposizione dei detenuti ristretti nella struttura penitenziaria di San Gimignano opportunità di poter svolgere, a titolo volontario e gratuito, lavori di pubblica utilità, secondo le modalità di seguito indicate.

La C.R. di San Gimignano, in accordo con l'UEPE di Siena, individua tra la popolazione

attualmente reclusa, uno o più soggetti per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro di pubblica utilità.

La C.R. di San Gimignano, ai sensi dell'artt. 21 o.p., e 50 o.p. redige il programma di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto in accordo col Comune di San Gimignano e lo invia al Magistrato di Sorveglianza di Siena per l'approvazione e l'esecutività.

Il Comune di San Gimignano, in qualità di datore di lavoro, provvede:

1. alla necessaria copertura assicurativa, onerando l'Amministrazione Comunale di verificare se è attiva la copertura assicurativa per le prestazioni di lavoro di pubblica utilità, di cui alla circolare INAIL del 10.01.2020 n. 2 e in caso di inattualità dell'apposito fondo, si farà carico della necessaria copertura assicurativa;
2. a fornire eventuali necessari titoli di viaggio per gli spostamenti che la persona detenuta dovrà eventualmente affrontare in ragione dell'attività da svolgersi;
3. fornire la necessaria formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 37 del D.L. n. 81/2008;
4. a sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.L. n. 81/2008 prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
5. a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari in ragione dell'attività lavorativa da svolgersi;
6. a fornire un pasto leggero alla persona detenuta cui venga richiesto di svolgere attività lavorativa socialmente utile per orari superiori alle sei ore.

Art. 2

Il Comune di San Gimignano predisporrà, previ accordi con la Direzione dell'Istituto, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile. Si prevede di considerare come attività da valorizzare:

la manutenzione delle aree verdi;

attività a favore delle biblioteche;

piccoli interventi di manutenzione negli edifici pubblici;

eventuali altre attività che potranno essere individuate e concordate tra il Comune di San Gimignano e la Direzione dell'Istituto.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale di San Gimignano e l'UEPE di Siena indicheranno i referenti di progetto che periodicamente si faranno carico di verificare per il Comune il buon andamento dello

stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo e per l'UEPE le condizioni oggettive e soggettive di competenza per la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità. Ciò coordinandosi costantemente con i rappresentanti della Direzione dell'Istituto penitenziario, all'uopo individuati come responsabili dell'iniziativa.

Le parti si riservano di verificare autonomamente o in contraddittorio con gli altri sottoscrittori del presente atto l'esatto adempimento degli impegni assunti.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte dei soggetti sottoscrittori.

Art. 4

Il presente Protocollo, valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco, eventuale richiesta di interruzione da parte di uno dei sottoscrittori deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di perdita di efficacia del presente protocollo.

Art. 5

La sottoscrizione e l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non comportano, né possono comportare, oneri a carico del bilancio della Casa di Reclusione di San Gimignano e del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Art. 6

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale comunicati in relazione o in dipendenza del presente accordo saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare nel rispetto ai principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti nello stesso.

Sottoscritto per integrale accettazione delle Parti, come sopra individuate, con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 82/2005.

San Gimignano, _____

Il Sindaco di San Gimignano Dott. Andrea Marrucci

Il Direttore della C.R. di San Gimignano Dott. Giuseppe Renna

Il Direttore dell'UEPE di Siena Dott.ssa Laura Caglieri